

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

dr. ing. Roberto Cavalieri
Responsabile del procedimento
Comune di FUTANI (SA)
protocollo@pec.comune.futani.sa.it
futani@libero.it

Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno

Prot. n° 4457 del 18/11/2014

Dest. COMUNE DI FUTANI - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA LAVORI PUBBLICI



AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
ROMA
protocollo@pec.avcp.it

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Via Dora Roma
info@centrostudicni.it
centrostudicni@pec.it

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Presso il Ministero della Giustizia
Via Arenula 71 00186 Roma
segreteria@cni-online.it - PEC: segreteria@ingpec.eu

Oggetto : Avviso pubblico ai fini della presentazione della richiesta di invito Alla procedura di gara ai sensi dell'art.91 c.2 del d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.,previa indagine di mercato,per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola ANDREA MEROLA . Prot. n. 3326 del 11/11/2014

In riferimento all'avviso in oggetto ,trattandosi di servizi di ingegneria il cui corrispettivo risulta inferiore ad euro 100.000 ,come risulta dal calcolo allegato al bando di gara ,che la S.V. ha correttamente formulato sia ai sensi dell'art 264 del D.p.r.n.207/2010 che del Decreto n. 143 del 30/10/2013, trova applicazione l'art 267 del Regolamento .

Dobbiamo però evidenziare che a fronte di un corrispettivo di euro 47.948,63 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la S.V. chiede numerosi requisiti analiticamente elencati in cinque punti del bando.

A parere di questo Ordine tali requisiti sono eccessivi e sproporzionati in riferimento al corrispettivo stimato ed in particolare gli ultimi due che richiedono il possesso di un fatturato globale per servizi di direzione e per servizi di sicurezza ,sono da considerarsi illegittimi.

Del resto Il comma 7 dell'art. 267 del Regolamento recita " l'avviso deve indicare I I **REQUISITI MINIMI** che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto **un requisito minimo** relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.

Il comma 2 dell'art267 del regolamento recita "I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagine di mercato "

La determina n.5 del'AVCP del 27/07/2010 riguardante le linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria nell'enucleare i principi fondamentali con cui affidare i servizi di ingegneria in riferimento al principio di proporzionalità recita :


"In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l'impossibilità di utilizzare, per gli appalti di importo pari o inferiore centomila euro, i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a centomila euro ed in particolare i requisiti economici finanziari.
Risulta chiaramente che i requisiti di fatturato richiesti ai punti 4 e 5 del bando sono illegittimi .

Si contesta altresì l'ulteriore disposizione dell'avviso allorquando si afferma che "non è consentito l'istituto dell'avvalimento" . Le rammentiamo che l'avvalimento è previsto dall'art.49 del codice dei contratti d.lgs.n.163/06 per qualunque gara di lavori, servizi e forniture e che la stessa è norma di rango primaria non derogabile.

Pertanto si invita e si diffida la S.V. formalmente alla modifica del bando eliminando i punti n.4 e numero 5 dell'avviso ed a dichiarare ammissibile l'avvalimento in quanto norma di rango primaria non derogabile, nell'interesse generale della categoria professionale a cui lei appartiene e per consentire un'ampia partecipazione ad una vasta platea di colleghi .

IL Presidente

Prof. Ing. Michele Brigante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Brigante', with a horizontal line underneath.